

SCHEMA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ARCH. PIETRO TRIPODI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

TRA

Il Comune di Cortale, con sede in Cortale, Piazza _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____,

E

l'Unione dei Comuni "Monte Contessa", con sede in _____, C.F. _____, rappresentata dal Presidente pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione della Giunta dell'Unione n. ____ del _____,

Premesso

- che il Comune di Cortale è ente aderente all'Unione dei Comuni "Monte Contessa" e concorre, attraverso gli strumenti di cooperazione istituzionale previsti dall'ordinamento, al perseguimento delle finalità proprie dell'Unione e al miglior esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici conferiti;
 - che l'Unione dei Comuni Monte Contessa, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, ha rappresentato la necessità di avvalersi della professionalità dell'Arch. Pietro Tripodi, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cortale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali di competenza dell'Area Tecnica;
 - che il Comune di Cortale ha valutato tale richiesta compatibile con le esigenze organizzative dei propri uffici, ritenendo che l'utilizzo condiviso del dipendente non pregiudichi il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali comunali né comporti criticità nell'organizzazione del servizio;
 - che il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso all'utilizzo presso l'Unione dei Comuni Monte Contessa, come previsto dalla disciplina contrattuale vigente;
 - che il ricorso all'utilizzo congiunto del personale costituisce uno strumento di cooperazione amministrativa volto a favorire la migliore utilizzazione delle professionalità esistenti, il contenimento della spesa pubblica, l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili e il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici, senza determinare la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro;
 - che l'articolo 18 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 consente agli enti del comparto di utilizzare personale appartenente ad altra amministrazione, previo consenso del lavoratore interessato e mediante apposita convenzione disciplinante ogni aspetto del rapporto;
 - che l'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 riconosce agli enti locali la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti appartenenti al medesimo comparto contrattuale mediante convenzione;
- tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzazione congiunta dell'Arch. Pietro Tripodi, dipendente a tempo parziale (50%) e indeterminato del Comune di Cortale, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da parte dell'Unione dei Comuni Monte Contessa, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente e dei principi di leale collaborazione istituzionale.

L'utilizzazione è finalizzata a garantire il corretto funzionamento dell'Area Tecnica dell'Unione, mediante l'impiego della professionalità posseduta dal dipendente, senza modificare la natura, la consistenza o la titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Cortale.

La presente convenzione non determina l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro con l'Unione né comporta alcuna novazione del rapporto giuridico esistente, permanendo in capo al Comune di Cortale la qualità di datore di lavoro.

Articolo 2 - Finalità della convenzione

Le parti riconoscono che la presente convenzione costituisce uno strumento di cooperazione istituzionale diretto a realizzare una più efficiente organizzazione delle amministrazioni interessate, attraverso la valorizzazione delle professionalità presenti negli enti aderenti all'Unione.

L'utilizzazione condivisa del dipendente è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, assicurando il migliore impiego delle risorse umane disponibili senza incremento della spesa complessiva di personale né costituzione di nuovi rapporti di lavoro. Le parti si impegnano a collaborare costantemente affinché l'attuazione della presente convenzione avvenga nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative e nell'interesse prioritario della continuità dei servizi pubblici.

Articolo 3 - Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della medesima da parte di entrambi gli enti sino al **31/12/2028**, salvo proroghe.

Qualora permangano le esigenze organizzative che ne hanno determinato la stipulazione, le parti potranno procedere al rinnovo mediante espressa deliberazione dei rispettivi organi competenti, da adottarsi anteriormente alla scadenza.

Nel corso della sua efficacia la convenzione potrà essere modificata esclusivamente mediante accordo scritto tra gli enti, qualora intervengano mutate esigenze organizzative o sopravvenienze normative che rendano necessario l'adeguamento delle clausole convenzionali.

L'eventuale rinnovo non costituisce proroga automatica della presente convenzione.

Articolo 4 - Tempo di lavoro e articolazione della prestazione

L'Arch. Pietro Tripodi presterà attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni Monte Contessa per quattro ore settimanali, ricomprese nell'orario ordinario di lavoro contrattualmente dovuto.

L'articolazione della prestazione sarà preventivamente concordata tra il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cortale e il Responsabile competente dell'Unione, tenendo conto delle esigenze funzionali di entrambi gli enti e assicurando il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

La programmazione dell'attività dovrà privilegiare criteri di continuità e stabilità organizzativa, ferma restando la possibilità di apportare variazioni motivate in presenza di esigenze straordinarie o imprevedibili debitamente comunicate tra gli enti.

Le eventuali modifiche della distribuzione settimanale dell'orario non comportano modifica della presente convenzione purché resti invariato il monte ore complessivo convenuto.

Le parti si impegnano a coordinare reciprocamente le esigenze di servizio affinché l'utilizzazione presso l'Unione non arrechi pregiudizio all'attività istituzionale del Comune di Cortale e, al contempo, garantisca all'Unione la continuità delle prestazioni richieste.

Articolo 5 - Luogo di svolgimento della prestazione e coordinamento operativo

La prestazione lavorativa sarà ordinariamente svolta presso la sede dell'Unione dei Comuni Monte Contessa ovvero presso gli uffici e le strutture nella disponibilità dell'Unione nei quali il dipendente sia chiamato ad operare in ragione delle attività assegnate.

Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente potrà svolgere attività presso sedi diverse appartenenti all'Unione o comunque utilizzate dalla stessa per l'esercizio delle proprie funzioni, previa autorizzazione del Responsabile competente.

I Responsabili dei due enti mantengono un costante raccordo organizzativo al fine di coordinare l'attività del dipendente, programmare le priorità operative, prevenire eventuali interferenze tra le esigenze dei rispettivi uffici e garantire la piena funzionalità della presente convenzione.

Con cadenza almeno trimestrale i Responsabili procedono ad una verifica congiunta dell'attuazione della convenzione, valutando l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio, le eventuali criticità emerse e gli interventi organizzativi ritenuti necessari.

Articolo 6 - Gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro continua ad intercorrere esclusivamente tra il dipendente e il Comune di Cortale, che mantiene ogni competenza concernente la gestione giuridica, economica, previdenziale, assicurativa e contrattuale del personale.

Restano pertanto riservati al Comune tutti i provvedimenti concernenti l'assunzione, l'inquadramento, la progressione economica e giuridica, le ferie, i congedi, i permessi, le aspettative, le assenze, i procedimenti disciplinari, nonché ogni altro istituto inerente al rapporto di lavoro.

Per il periodo di utilizzazione presso l'Unione il dipendente è funzionalmente inserito nell'organizzazione amministrativa dell'ente utilizzatore e svolge le attività affidategli nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile competente dell'Unione, limitatamente alle funzioni esercitate nell'ambito della presente convenzione.

Il Comune e l'Unione si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza suscettibile di incidere sull'esecuzione della presente convenzione, al fine di assicurare una gestione coordinata del rapporto.

Articolo 7 - Funzioni attribuite e modalità di esercizio delle attività

L'Arch. Pietro Tripodi esercita presso l'Unione le funzioni proprie del profilo professionale rivestito e dell'incarico eventualmente conferito, svolgendo attività tecniche, amministrative e gestionali rientranti nelle competenze dell'Area Tecnica.

Le attività sono individuate dal Responsabile competente dell'Unione nel rispetto della declaratoria professionale prevista dal vigente ordinamento contrattuale e devono risultare compatibili con le competenze, l'esperienza professionale e le responsabilità proprie dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

L'assegnazione di specifici procedimenti amministrativi, la partecipazione a gruppi di lavoro, l'eventuale esercizio di funzioni tecniche previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché l'adozione di atti o provvedimenti rientranti nelle competenze del dipendente, sono disposti nel rispetto della normativa vigente e degli atti organizzativi dell'Unione, senza incidere sulla titolarità del rapporto di lavoro con il Comune di Cortale. Nell'espletamento delle proprie attività il dipendente è tenuto ad operare secondo criteri di correttezza, imparzialità, trasparenza, tempestività e leale collaborazione istituzionale, perseguendo esclusivamente gli interessi pubblici affidati agli enti contraenti.

Articolo 8 - Trattamento economico e ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente continua ad essere integralmente corrisposto dal Comune di Cortale, che provvede, quale datore di lavoro, all'erogazione della retribuzione, all'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, nonché all'applicazione di tutti gli istituti economici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'utilizzazione presso l'Unione dei Comuni Monte Contessa non determina alcuna modificazione del trattamento economico spettante al dipendente, né comporta l'instaurazione di un autonomo rapporto retributivo con l'Ente utilizzatore.

L'Unione si obbliga a rimborsare al Comune di Cortale la quota del costo complessivo del dipendente proporzionalmente riferibile alle quattro ore settimanali di utilizzazione previste dalla presente convenzione.

Ai fini della determinazione del rimborso, costituiscono costo del personale tutte le componenti della retribuzione direttamente imputabili al dipendente, comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, dell'IRAP e di ogni ulteriore onere obbligatorio gravante sul datore di lavoro.

Qualora intervengano variazioni del trattamento economico derivanti da rinnovi contrattuali, progressioni economiche, adeguamenti stipendiali o modificazioni previste dalla normativa vigente, il rimborso sarà automaticamente rideterminato senza necessità di modificare la presente convenzione.

Articolo 9 - Modalità di rendicontazione e rimborso

Al fine di assicurare la corretta imputazione della spesa, il Comune di Cortale provvede, con cadenza trimestrale, alla predisposizione di un prospetto analitico contenente il costo sostenuto per il dipendente durante il periodo di riferimento e la quota posta a carico dell'Unione in applicazione della presente convenzione.

Il prospetto riporta separatamente le competenze fisse, gli eventuali emolumenti accessori, gli oneri previdenziali e assistenziali, l'IRAP e ogni altra componente del costo effettivamente sostenuto dall'Ente.

Il prospetto, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, viene trasmesso all'Unione entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

L'Unione provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Qualora emergano differenze derivanti da conguagli retributivi, rinnovi contrattuali o rettifiche contributive, le parti procederanno ai necessari adeguamenti nella prima rendicontazione utile.

Articolo 10 - Orario di servizio, rilevazione delle presenze e coordinamento organizzativo

Le parti convengono che la prestazione lavorativa resa presso l'Unione costituisce parte integrante dell'orario ordinario di lavoro del dipendente.

L'orario di servizio è programmato congiuntamente dai Responsabili competenti dei due Enti, privilegiando una distribuzione stabile della prestazione al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa.

Per motivate esigenze organizzative, debitamente comunicate tra gli Enti, l'articolazione dell'orario potrà essere modificata anche temporaneamente, purché siano rispettati il monte ore convenuto, la disciplina contrattuale sull'orario di lavoro e le disposizioni in materia di riposo giornaliero e settimanale.

Il dipendente osserva l'orario di servizio stabilito presso l'Unione ed è soggetto ai sistemi di rilevazione delle presenze adottati dall'Ente utilizzatore.

Le risultanze delle presenze vengono periodicamente trasmesse al Comune di Cortale per gli adempimenti di competenza.

Articolo 11 - Ferie, permessi, congedi ed altre assenze

La gestione amministrativa delle ferie, dei permessi, dei congedi, delle aspettative e di ogni altro istituto concernente le assenze dal servizio permane nella competenza del Comune di Cortale.

Le richieste di ferie e di permesso che incidano sulle giornate o sugli orari nei quali è prevista la prestazione presso l'Unione devono essere previamente concordate con il Responsabile dell'Area competente dell'Unione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

In caso di assenza per malattia o per altro legittimo impedimento il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente sia il Comune sia l'Unione, consentendo ad entrambi gli Enti di adottare le conseguenti misure organizzative.

Le assenze del dipendente non determinano alcun obbligo sostitutivo a carico del Comune di Cortale, fermo restando il diritto dell'Unione di richiedere eventuali modifiche dell'organizzazione del servizio qualora le esigenze funzionali lo rendano necessario.

Articolo 12 - Missioni, utilizzo dei mezzi di trasporto e rimborso delle spese

Qualora, nell'ambito dell'attività svolta presso l'Unione, si renda necessario effettuare missioni o trasferte autorizzate dal Responsabile competente, le relative spese sono poste integralmente a carico dell'Unione, secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente e dal regolamento interno dell'Ente.

L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, ove consentita dalla disciplina vigente, è rilasciata dal Responsabile competente dell'Unione esclusivamente quando ricorrano effettive esigenze di servizio.

Restano a carico dell'Unione tutte le spese direttamente connesse alle missioni svolte nell'interesse dell'Ente utilizzatore.

Le missioni svolte nell'interesse esclusivo del Comune di Cortale continuano invece ad essere disciplinate secondo la normativa interna del medesimo Comune.

Articolo 13 - Formazione professionale e aggiornamento

Le parti riconoscono che la formazione costituisce elemento essenziale per il mantenimento e l'accrescimento delle competenze professionali del dipendente.

Il Comune e l'Unione favoriscono la partecipazione del dipendente alle attività formative, assicurando il necessario coordinamento organizzativo.

Qualora l'attività formativa riguardi prevalentemente le funzioni esercitate presso l'Unione, i relativi oneri economici sono sostenuti dall'Unione stessa.

Qualora la formazione sia di interesse comune ovvero riguardi l'aggiornamento professionale generale del dipendente, le parti possono concordare la ripartizione dei relativi costi in misura proporzionale all'utilizzazione convenuta.

Articolo 14 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Unione dei Comuni Monte Contessa, limitatamente ai periodi nei quali il dipendente presta servizio presso la propria organizzazione, assume gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in qualità di datore di lavoro utilizzatore.

L'Unione provvede a garantire ambienti di lavoro conformi alla normativa vigente, ad assicurare l'informazione e la formazione specifica eventualmente necessarie in relazione ai rischi presenti presso le proprie sedi, nonché a fornire i dispositivi di protezione individuale ove prescritti.

Il Comune di Cortale e l'Unione si impegnano a collaborare nello scambio delle informazioni concernenti la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, ove prevista, e ogni altro adempimento necessario per assicurare l'effettiva tutela della salute e della sicurezza del dipendente.

Il dipendente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni impartite dai competenti Responsabili in materia di prevenzione e sicurezza.

Articolo 15 - Responsabilità nell'esercizio delle funzioni

Durante il periodo di utilizzazione presso l'Unione il dipendente esercita le proprie funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile competente dell'Ente utilizzatore e risponde dell'attività svolta secondo la disciplina prevista dall'ordinamento.

Restano ferme le responsabilità civili, amministrative, contabili, penali e disciplinari previste dalla legge.

L'Unione comunica tempestivamente al Comune ogni fatto che possa assumere rilievo disciplinare ovvero incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro, affinché il Comune possa adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Qualora il dipendente sia chiamato a svolgere funzioni comportanti l'assunzione di responsabilità previste da specifiche disposizioni legislative, tali funzioni sono conferite nel rispetto delle procedure e delle competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

Articolo 16 - Copertura assicurativa

Il Comune di Cortale mantiene le coperture assicurative previste dalla normativa vigente in relazione al rapporto di lavoro del dipendente.

L'Unione garantisce al dipendente, limitatamente alle attività svolte nel proprio interesse, la medesima tutela assicurativa riconosciuta al personale dipendente dell'Ente, qualora prevista dalla normativa o dai contratti assicurativi in essere.

Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente nella gestione di eventuali sinistri, comunicando tempestivamente ogni circostanza rilevante ai fini assicurativi e fornendo tutta la documentazione necessaria.

Articolo 17 - Valutazione della prestazione lavorativa e coordinamento tra gli Enti

Le parti convengono che l'utilizzazione congiunta del dipendente richiede un costante coordinamento tra il Comune di Cortale e l'Unione dei Comuni Monte Contessa al fine di assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali affidati ai rispettivi Enti.

L'attività svolta presso l'Unione è programmata dal Responsabile della struttura organizzativa di assegnazione, il quale impartisce le direttive necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate, verifica il corretto svolgimento delle attività e comunica al Comune ogni elemento utile ai fini della gestione del rapporto di lavoro.

Ai fini della valutazione della performance individuale del dipendente, il Responsabile competente dell'Unione trasmette annualmente al Responsabile competente del Comune una relazione concernente l'attività svolta, il grado di raggiungimento degli obiettivi

assegnati, il livello qualitativo della prestazione resa, il rispetto dei tempi procedurali e ogni ulteriore elemento utile alla valutazione complessiva.

Il Comune tiene conto della relazione trasmessa dall'Unione nell'ambito del proprio sistema di misurazione e valutazione della performance, fermo restando che la competenza ad adottare i provvedimenti conseguenti rimane esclusivamente in capo al Comune quale datore di lavoro.

Le parti si impegnano ad assicurare un costante confronto organizzativo volto a prevenire sovrapposizioni di attività, disfunzioni operative o interferenze tra le rispettive esigenze istituzionali.

Articolo 18 - Obblighi di servizio, riservatezza e codice di comportamento

Durante l'esecuzione della presente convenzione il dipendente è tenuto ad osservare i principi di legalità, imparzialità, buon andamento, correttezza, trasparenza e leale collaborazione nello svolgimento delle attività affidategli.

Il dipendente è altresì tenuto al rigoroso rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei Codici di comportamento approvati dal Comune di Cortale e dall'Unione dei Comuni Monte Contessa, limitatamente alle attività svolte presso ciascun Ente.

Il dipendente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e ad osservare gli obblighi di riservatezza relativamente ai dati, alle informazioni, agli atti e ai documenti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche successivamente alla cessazione della presente convenzione.

Il dipendente si astiene dallo svolgere attività che possano determinare situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o comunque compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa, informando tempestivamente il Responsabile competente di ogni circostanza suscettibile di incidere sul corretto esercizio delle funzioni affidate.

Articolo 19 - Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa

Le parti danno atto che il dipendente, nello svolgimento delle attività presso l'Unione, è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Unione, limitatamente alle misure concernenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Restano ferme, per quanto concerne l'attività prestata presso il Comune di Cortale, le misure organizzative contenute nel PIAO del Comune.

Qualora nello svolgimento dell'attività presso uno degli Enti emergano situazioni riconducibili a possibili conflitti di interesse ovvero circostanze rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente interessato, nonché al proprio Responsabile di servizio.

Le parti si impegnano a collaborare affinché siano assicurati il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa, l'accessibilità dei dati e la corretta gestione degli obblighi di pubblicazione di rispettiva competenza.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Cortale e l'Unione dei Comuni Monte Contessa, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, operano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali esclusivamente nei limiti delle funzioni esercitate e nel rispetto delle istruzioni impartite dai rispettivi titolari del trattamento.

Le parti adottano le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito della presente convenzione e collaborano reciprocamente nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo l'obbligo del dipendente di mantenere la massima riservatezza relativamente alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Articolo 21 - Monitoraggio dell'attuazione della convenzione

Le parti convengono che la corretta esecuzione della presente convenzione costituisce oggetto di costante monitoraggio da parte dei Responsabili competenti dei due Enti.

Con cadenza almeno semestrale viene effettuata una verifica congiunta finalizzata ad accertare il regolare svolgimento delle attività convenzionate, l'adeguatezza dell'articolazione dell'orario di lavoro, la corretta ripartizione degli oneri economici e l'eventuale necessità di apportare modifiche organizzative conseguenti a mutate esigenze di servizio.

Qualora nel corso dell'attuazione della convenzione emergano criticità organizzative suscettibili di compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, i Responsabili competenti promuovono tempestivamente ogni iniziativa utile ad individuare le soluzioni organizzative più idonee, nel rispetto dell'interesse pubblico perseguito dai due Enti.

Le risultanze delle verifiche costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'eventuale rinnovo della presente convenzione.

Articolo 22 - Modifiche della convenzione

Ogni modifica della presente convenzione deve risultare da atto scritto approvato dai competenti organi dei due Enti.

Le modifiche possono riguardare esclusivamente gli aspetti organizzativi, la durata della convenzione, la distribuzione dell'orario di lavoro, la disciplina economica o ogni altra clausola che le parti ritengano necessario adeguare in conseguenza di sopravvenute esigenze organizzative o normative.

Non costituiscono modifica della convenzione le variazioni della collocazione settimanale delle quattro ore di servizio, purché concordate dai Responsabili competenti e purché non venga modificato il monte ore complessivamente previsto.

Articolo 23 - Recesso anticipato

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dalla presente convenzione per motivate esigenze organizzative, finanziarie o funzionali, mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Durante il periodo di preavviso le parti collaborano al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la regolare conclusione delle attività in corso.

Resta salva la facoltà di concordare un diverso termine di cessazione della convenzione qualora particolari esigenze di servizio lo rendano opportuno.

Il recesso non comporta alcun diritto ad indennizzi o compensi ulteriori rispetto alle obbligazioni già maturate.

Articolo 24 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolve di diritto alla scadenza del termine stabilito ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Cortale, salvo diverso accordo consentito dalla normativa vigente.

La convenzione si risolve altresì qualora sopravvengano disposizioni legislative o contrattuali incompatibili con la prosecuzione del rapporto convenzionale ovvero quando il mantenimento della convenzione risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze organizzative di uno dei due Enti.

In presenza di gravi e reiterate violazioni degli obblighi convenzionali, la parte adempiente diffida l'altra ad eliminare le cause dell'inadempimento entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, la convenzione può essere dichiarata risolta mediante motivato provvedimento.

Articolo 25 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere in via collaborativa ogni questione interpretativa o applicativa derivante dalla presente convenzione, privilegiando il confronto istituzionale tra i rispettivi Segretari comunali e i Responsabili competenti.

Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione condivisa, trovano applicazione le ordinarie disposizioni dell'ordinamento in materia di riparto della giurisdizione e di competenza dell'autorità giudiziaria.

Resta ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del dipendente, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali vigente, nonché ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile.

La presente convenzione è redatta in forma amministrativa, è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ed acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla diversa data stabilita dalle deliberazioni di approvazione adottate dai rispettivi Enti.

Le spese eventualmente conseguenti alla registrazione sono poste a carico della parte che vi abbia interesse, salvo diverso accordo tra gli Enti.

La convenzione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cortale

Per l'Unione dei Comuni "Monte Contessa"
